

Comitato scientifico:

*Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPA - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).*

---

## **Impugnazione tardivamente proposta: l'onere dell'impugnante**

*Per stabilire se sia ammissibile una impugnazione tardivamente proposta, sul presupposto che l'impugnante non abbia avuto conoscenza del processo a causa di un vizio della notificazione dell'atto introduttivo, occorre distinguere due ipotesi: se la notificazione è inesistente, la mancata conoscenza della pendenza della lite da parte del destinatario si presume iuris tantum, ed è onere dell'altra parte dimostrare che l'impugnante ha avuto comunque contezza del processo; se invece la notificazione è nulla, si presume iuris tantum la conoscenza della pendenza del processo da parte dell'impugnante, e dovrà essere quest'ultimo a provare che la nullità gli ha impedito la materiale conoscenza dell'atto.*

### **Cassazione civile, sezione quinta, sentenza del 14.3.2014, n. 5986**

*...omissis...*

Il primo motivo è fondato. La questione della validità della notifica dell'atto di appello va inquadrata nella categoria della inesistenza, poichè l'impugnazione venne notificata al contribuente, pur se con intestazione dell'atto all'indirizzo corretto, ad un indirizzo diverso, riportato nella distinta della raccomandata e senza prova di riscontro di ricezione, mancando la ricevuta di ritorno della raccomandata, non depositata. Tale circostanza è di per sè sufficiente a fondare la presunzione di mancata conoscenza della lite in capo all'appellato, attuale ricorrente, dovendosi fare applicazione del principio per cui "per

stabilire se sia ammissibile una impugnazione tardivamente proposta, sul presupposto che l'impugnante non abbia avuto conoscenza del processo a causa di un vizio della notificazione dell'atto introduttivo, occorre distinguere due ipotesi: se la notificazione è inesistente, la mancata conoscenza della pendenza della lite da parte del destinatario si presume iuris tantum, ed è onere dell'altra parte dimostrare che l'impugnante ha avuto comunque contezza del processo; se invece la notificazione è nulla, si presume iuris tantum la conoscenza della pendenza del processo da parte dell'impugnante, e dovrà essere quest'ultimo a provare che la nullità gli ha impedito la materiale conoscenza dell'atto." (Cass. 18243/2008; 2817/2009). Nè sussistono elementi per poter affermare una qualche riconducibilità dell'indirizzo presso cui la notifica è stata esperita (rectius, diretta) ovvero delle relative operazioni a circostanze almeno indizianti di un collegamento con il destinatario, dovendo perciò escludersi, accanto alla meno grave nullità, ogni assorbimento del relativo vizio in una ragione d'impugnazione per la quale valga la regola del rilievo della mancata tempestività del ricorso ora in trattazione.

Non avendo infatti la controricorrente, oltre una generica avversione al ricorso, dimostrato una possibile o plausibile conoscenza del processo d'appello in capo al contribuente appellato (non costituito, nè formalmente dichiarato contumace in quella sede), questi appare aver assolto nella sede di legittimità all'onere di giustificazione della tardività del ricorso per cassazione ex art. 327 c.p.c., comma 2, e, nel dare ingresso al ricorso, se ne deve affermare la fondatezza, con conseguente dichiarazione di nullità della sentenza d'appello e cassazione senza rinvio, assorbito il secondo motivo.

In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio, ex art. 382 c.p.c., comma 3, secondo periodo, in quanto il processo non poteva essere proseguito per inammissibilità dell'impugnazione; in ordine al regolamento delle spese, nulla va disposto per quelle del giudizio di appello (non essendosi in esso costituito il contribuente), mentre quelle del presente giudizio di cassazione seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

p.q.m.

La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, senza rinvio; condanna Agenzia delle Entrate alle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.200, oltre ad Euro 200 per rimborsi.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 gennaio 2014.

Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2014